

ACCORDO PER LA SELEZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE TRAMITE CONCORSO UNICO

(art. 15 legge 241/1990)

Tra

la Regione Emilia-Romagna C.F. 80062590379, di seguito denominata "Regione" rappresentata da _____, in qualità di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Bologna, viale Aldo Moro n. 52,

E

Il Comune di Bologna, C.F. 01232710374 di seguito denominato "Ente Locale" rappresentata da _____, in qualità di _____ domiciliato per la carica in Bologna, Piazza Maggiore n. 6,

premesso che:

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

l'articolo 12 comma 2 lett. B) della legge regionale Emilia-Romagna 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) dove stabilisce che la Giunta regionale promuove l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli e strumenti ed esercita le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di "criteri e sistemi di selezione, anche a livello unico regionale, per l'accesso e per la relativa formazione iniziale";

l'art. 16 bis della legge regionale Emilia-Romagna 24/2003 prevede:

- Al comma 1 che "la Regione Emilia-Romagna può bandire un corso-concorso unico per selezionare, sulla base dei fabbisogni individuati nella convenzione stipulata con gli Enti locali, il personale di polizia locale che gli stessi intendono assumere";
- Al comma 2 che "Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale eventualmente abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive anche di abilità volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni. La graduatoria finale è utilizzabile dagli Enti locali di cui al comma 1 per la copertura dei propri fabbisogni assunzionali";
- Al comma 4 ultimo periodo che "Con delibera di Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione del presente articolo."

Visto l'allegato A della DGR n. 1605 del 30/09/2019 che definisce le modalità di attuazione dell'articolo 16 bis sopra richiamato;

Riconosciuta l'opportunità e la convenienza di attivare adeguate forme di cooperazione che consentano agli Enti Locali della regione Emilia-Romagna di acquisire personale di polizia locale a tempo indeterminato mediante svolgimento di un corso concorso unico per più amministrazioni con possibilità di utilizzo delle graduatorie da parte degli Enti Locali della regione anche per assunzioni a tempo determinato;

Dato atto che i costi complessivi sostenuti per la procedura di selezione ed il percorso formativo saranno ripartiti tra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti Locali partecipanti al presente accordo;

Dato inoltre atto che la Regione Emilia-Romagna, a seguito di apposita ricognizione, ha riscontrato le esigenze di assunzione per gli anni 2020, 2021 e 2022 da parte degli Enti Locali;

Considerato che con il presente accordo si intendono perseguire i seguenti principali obiettivi:

- attivare meccanismi di collaborazione istituzionale e promuovere l'instaurarsi di rapporti sinergici nell'esercizio della funzione di reperimento delle risorse umane miranti ad una migliore allocazione delle risorse nonché all'innalzamento della qualità del servizio;
- realizzare economie di scala attraverso la concentrazione delle procedure concorsuali;
- ridurre i tempi occorrenti per la copertura dei posti vacanti e riscontrare l'esigenza temporanea da parte di Enti Locali che necessitino di personale a tempo determinato mediante utilizzo della graduatoria finale là dove ciò si renda possibile;
- offrire ai candidati possibilità d'impiego più ampie attraverso la partecipazione ad un'unica selezione;
- promuovere, attraverso l'uniformità della selezione e della prima formazione, la crescita complessiva del sistema regionale di polizia locale;

si conviene e si sottoscrive il presente Accordo

1. Finalità

Il presente accordo si propone di conseguire le finalità specificate in premessa, qui integralmente richiamate.

2. Espletamento del corso concorso unico

La Regione bandisce un corso concorso unico per la copertura di posti di agente di polizia locale a favore degli Enti Locali disponibili a sottoscrivere apposito accordo, compreso l'Ente Locale firmatario del presente atto. A tale fine la Regione si attiverà per:

- l'approvazione del bando di concorso e la sua pubblicazione e diffusione;
- la nomina della Commissione Esaminatrice;
- realizzazione del corso concorso consistente in:
 - o selezione dei candidati da ammettere alla fase di corso;
 - o formazione residenziale;
 - o esame finale;
- l'approvazione della graduatoria finale di merito;
- la gestione dei rapporti con i partecipanti al concorso (ricezione e regolarizzazione delle domande di partecipazione, rilascio di attestazione e certificati, accesso atti, contenzioso, ecc.);
- gestione della graduatoria finalizzata all'attingimento dei candidati che hanno superato il percorso da parte degli Enti Locali;

Il bando del corso concorso unico dovrà specificare, fra l'altro:

- il numero dei posti messi a concorso sulla base dei piani triennali dei fabbisogni di personale di ogni singolo Ente Locale firmatario di accordo con la Regione e gli specifici profili professionali;
- le modalità di scelta della sede da parte dei vincitori e loro eventuale facoltà di rinuncia;
- la possibilità di utilizzo della graduatoria anche per assunzioni a tempo determinato.

3. Impegni assunti dalla Regione

La Regione procederà ad espletare un corso concorso unico per la copertura dei posti di agente di Polizia Locale per conto degli Enti Locali sottoscrittori di apposito accordo che hanno la necessità di assumere personale di polizia locale.

Il percorso di selezione consisterà in una preselezione su temi di cultura generale, prove fisiche, psicologiche, visita medica per le finalità di cui alla DGR 278/2005, momento formativo residenziale presso apposita struttura e selezione finale ai fini della formazione di una graduatoria di candidati all'assunzione di agenti di polizia locale presso gli Enti Locali sottoscrittori di accordo con la Regione.

Ai candidati che entreranno a far parte della graduatoria finale la Regione provvederà a fornire, contestualmente all'immissione in servizio, l'uniforme della polizia locale composta dai capi riportati all'allegato 1.

Qualora intervengano fatti imprevisti che impediscano alla Regione di dare seguito al presente Accordo o che il numero di candidati vincitori non risulti sufficiente ai bisogni definiti nel presente atto, le amministrazioni firmatarie, al fine di evitare eventuali contenziosi, valuteranno l'adozione di un nuovo accordo avente per oggetto una nuova procedura selettiva.

4. Utilizzo della graduatoria

Ogni candidato sarà chiamato a scegliere l'Ente di destinazione con priorità determinata dalla posizione acquisita in graduatoria.

I candidati che non effettueranno o rinunceranno alla scelta entro il termine loro concesso, saranno esclusi dalla graduatoria.

I candidati in attesa di entrare in servizio potranno essere utilizzati, seguendo l'ordine della graduatoria, da eventuali Enti Locali sottoscrittori di accordi della tipologia del presente che abbiano necessità di personale di polizia locale a tempo determinato previa formale richiesta alla Regione.

5. Impegni assunti dall'Ente Locale

L'Ente Locale, avvalendosi di quanto previsto al comma 4, dell'art. 3 della L. 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, autorizza l'amministrazione regionale a derogare all'attivazione delle procedure di mobilità di cui al comma 2 bis dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e contestualmente si impegna a non attivare autonomamente le medesime procedure per i posti programmati con la presente convenzione.

L'Ente Locale definisce in 70 (settanta) il numero complessivo di operatori che si obbliga ad assumere a graduatoria approvata dalla commissione di concorso, definendo la scansione temporale delle assunzioni come da tabella di seguito riportata:

Numero operatori da assumere	Mese ed anno di entrata in servizio
70	settembre 2020

Il numero degli operatori e il periodo temporale indicato dovrà trovare riscontro nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale per il periodo di riferimento.

Entro la data di avvio della formazione residenziale, l'Ente Locale indicherà tassativamente le date a partire dalle quali sarà possibile sottoscrivere i contratti con i componenti la graduatoria.

L'Ente Locale si obbliga a collocare in servizio i vincitori di concorso che avranno optato per il proprio Comando di polizia locale in numero, nei tempi e secondo le modalità di cui al presente Accordo ed a corrispondere alla Regione l'importo fissato al punto 6 per ogni addetto collocato in servizio.

Qualora intervengano fatti che impediscono normativamente all'Ente Locale di dare seguito all'impegno assunto con la presente scrittura, i posti resisi disponibili potranno essere riassorbiti dagli altri Enti sottoscrittori del presente Accordo, secondo le modalità definite dalla Legge.

6. Ripartizione degli oneri

I costi necessari all'intera procedura sono anticipati dalla Regione e da essa in parte sostenuti.

L'Ente Locale si impegna a compartecipare economicamente corrispondendo, entro 60 giorni dall'immissione in servizio, alla Regione l'importo di Euro 3.500 (tremilacinquecento) per ogni agente, proveniente dalla graduatoria in oggetto, che andranno immettere in servizio per un ammontare complessivo di Euro 245.000 (duecentoquarantacinquemila) detto importo è comprensivo della dotazione di vestiario di cui all'allegato 1 per ciascun operatore.

7 Durata

Il presente Accordo ha durata fino all'esaurimento della graduatoria e comunque non superiore a 3 anni dalla data di sottoscrizione.

8 Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente. Ai fini di cui al presente articolo, ciascuna delle parti elegge domicilio legale nella propria sede legale.

Bologna,

Letto, confermato e sottoscritto,

Per la Regione Emilia-Romagna

Per l'Ente Locale

ALLEGATO 1

Elenco dei capi dell'uniforme forniti prima dell'immissione in servizio.

Polizia locale dei Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Province e della Città Metropolitana

- 1 paio di scarpe estive,
- 1 paio di scarponcini invernali,
- 4 paia di calze estive,
- 4 paia di calze invernali,
- 2 pantaloni estivi,
- 1 giubba estiva,
- 2 pantaloni invernali,
- 1 giubba invernale,
- 4 camice m/c,
- 4 camice m/l,
- 1 cravatta,
- 1 gilet rifrangente,
- 1 cintura,
- 1 berretto,
- 1 paio di guanti invernali,
- 1 pullover a V,
- 1 giacca/goretex,
- buffetteria